



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

XX

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/03/2007

-----  
ADDI' 06/03/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RINUNTA DA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Dietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPIDU'	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Renzo	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATOCAGLIA	Augusto	"	RARUCCI	Raffaele	"
BRACILETTI	Rocino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
CCSTA	Salvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGLIIS	Francesco	"	KARATI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPU'

\*\*\*\*\* SSISSIS

ASSENTI: BRACCHETTI DI STEFANO - MICHELANGELI - RODANO - VALENTINI

**DELIBERAZIONE N. 132**

Oggetto:

AdeSIONE alla proposta di Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, avanzata dal Comune di Roma, avente ad oggetto: "Comune di Roma - Approvazione del Programma Integrato ex art. 16 L.179/92 e Legge Regione Lazio n.22/97 per la realizzazione di un poliambulatorio pubblico e di un intervento residenziale misto in localita' Tor Tre Teste, in variante al vigente P.R.G.





132 26 MAR. 2007 *De*

**Oggetto:** Adesione alla proposta di Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, avanzata dal Comune di Roma, avente ad oggetto: "Comune di Roma - Approvazione del Programma Integrato ex art. 16 L.179/92 e Legge Regione Lazio n.22/97 per la realizzazione di un poliambulatorio pubblico e di un intervento residenziale misto in località Tor Tre Teste, in variante al vigente P.R.G.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

### PREMESSO

Che il Comune di Roma ha proposto alla Regione Lazio la sottoscrizione di apposito Accordo di Programma per l'approvazione del Programma in oggetto, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

Che su tale Programma, in variante al vigente P.R.G., l'Amministrazione comunale ha acquisito i pareri e gli assensi necessari nell'ambito di apposita Conferenza dei Servizi conclusasi positivamente il 18.09.2006;

### PRESO ATTO

Dei contenuti dell'Accordo di Programma, il cui schema è parte integrante del presente atto;

Della deliberazione di C.C. di Roma n. 43 del 20.02.2006;

Del verbale e dei pareri della Conferenza dei Servizi;

Degli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma;

### CONSIDERATO

Che la proposta comporta la realizzazione di un importante servizio pubblico quale un poliambulatorio (nuova sede ASL) e di un edificio polifunzionale per servizi di quartiere, il miglioramento della viabilità esistente mediante l'adeguamento delle sedi stradali e dei percorsi pedonali, la realizzazione di aree a verde pubblico attrezzate e di un edificio a destinazione mista residenziale e commerciale di qualità;

### VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;

La L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

L'Art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Il R.R. 6 settembre 2002, n° 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;



*De*



132 16 MAR. 2007 *lu*

**RITENUTO**

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

**DELIBERA**


Per quanto in premessa,  
di aderire alla proposta di Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,  
avanzata dal Comune di Roma, avente ad oggetto: "Comune di Roma -Approvazione del  
Programma Integrato ex art. 16 L.179/92 e Legge Regione Lazio n.22/97 per la  
realizzazione di un poliambulatorio pubblico e di un intervento residenziale misto in  
località Tor Tre Teste, in variante al vigente P.R.G.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

12 MAR. 2007



*lu*



LEG. alla DELIB. N. 132 del  
DEL 6 MAR 2007



REGIONE LAZIO



COMUNE DI ROMA

### ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art. 34 D. D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto: "Comune di Roma - Approvazione del Programma Integrato ex art. 16 L.179/92 e Legge Regione Lazio n.22/97 per la realizzazione di un poliambulatorio pubblico e di un intervento residenziale misto in località Tor Tre Teste, in variante al vigente P.R.G.

#### PREMESSO

che l'art.16 della L.179/92 prevede che i comuni promuovano la formazione di programmi integrati, finalizzati ad una più razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio, ed in particolare del patrimonio edilizio e delle infrastrutture in esso presenti e che i soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possano presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale;

che, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.16, commi 1 e 2 della L.179/92, la formazione e la realizzazione di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale è stata inoltre disciplinata dalla legge regionale n.22 del 26 giugno 1997;

che il programma integrato, come previsto dall'art 2 della L.R.22/97, consiste in un progetto operativo complesso, di interesse pubblico, caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità dell'intervento stesso e da dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano;

che la proposta di intervento oggetto del presente provvedimento è localizzata in un'area compresa tra Via Buttarelli e Via Staderini, in località Tor Tre Teste ed è situata a breve distanza da Via Prenestina all'interno di una zona con prevalente destinazione industriale e commerciale, nonché di un insediamento residenziale posto al margine di via Staderini;

che l'Impresa Giorgio Lanzetta SpA è proprietaria di aree site in Roma, località Via



Handwritten initials or signature.



Buttarelli, di complessivi mq 13.059 circa, aventi destinazione urbanistica a sottozona L/1 di PRG vigente (aree per industrie grandi e medie);

che, poiché l'ambito urbano di riferimento presenta un tessuto edilizio discontinuo e di scarsa qualità edilizia, carente di servizi, luoghi di aggregazione ed infrastrutture pubbliche, con un sistema della rete stradale locale insufficiente, è evidente la necessità di intervenire con operazioni di recupero e di riqualificazione, adottando strumenti urbanistici che consentano di ricorrere anche a contributi economici da parte di privati, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni legislative sopra citate;

che quindi, l'impresa suddetta ha presentato al Comune di Roma con nota acquisita al protocollo del Dipartimento VI con il n.15088 del 4 novembre 2004 un progetto unitario inteso a realizzare un programma integrato di riqualificazione urbanistica, caratterizzato principalmente dalla realizzazione, oltre che da edilizia residenziale e mista destinata a locali commerciali, dalla realizzazione di un poliambulatorio pubblico, da spazi aggregativi, piazza e verde pubblico, nonché da una struttura destinata ad accogliere servizi per la comunità locale;

che l'area oggetto dell'intervento ricade, rispetto al PRG vigente, in una sottozona L/1 (attività industriali grandi e medie) ed assoggettata alla pianificazione attuativa del P.P. 8/L, le cui previsioni sono attualmente decadute poiché sono trascorsi più di dieci anni dalla sua approvazione;

che le previsioni del Nuovo Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione C.C. n. 33/03, classificano il lotto come "Città da ristrutturare" e gli attribuiscono una destinazione urbanistica di "Tessuti prevalentemente per Attività", da attuarsi mediante intervento diretto o indiretto, all'interno di un perimetro di Programma Integrato di intervento di più vaste dimensioni;

che nella suddetta destinazione del Nuovo Piano Regolatore Generale è altresì consentita la realizzazione di volumetrie destinate alla residenza;

che sull'area non ricade alcun vincolo ex D.Lgs. 42/2004, mentre il P.T.P. n. 15/9 classifica l'area con una tutela limitata;

che, come detto, la proposta costituisce una rilevante occasione per il recupero urbanistico dell'area, anticipando, di fatto, l'avvio di un processo di recupero e trasformazione urbanistica, come indicato dal Nuovo Piano Regolatore Generale;

che, in particolare, la proposta comporta la realizzazione di un importante servizio pubblico quale un poliambulatorio (nuova sede ASL) e di un edificio polifunzionale per servizi di quartiere, il miglioramento della viabilità esistente mediante l'adeguamento delle sedi stradali e dei percorsi pedonali, la realizzazione di aree a verde pubblico attrezzato e di un edificio a destinazione mista residenziale e commerciale di qualità;

che l'intervento in oggetto determina la variante urbanistica da sottozona L/1 a





d.g.

sottozona E/2 (residenziale e commerciale), in deroga alle NTA per quel che riguarda la percentuale di volumetrie non residenziali realizzabili secondo il PRG vigente, e, per il poliambulatorio, sottozona M3 (attrezzature di servizi pubblici di quartiere);

che al fine di acquisire una ottimale configurazione urbana gli spazi di verde e parcheggi pubblici sono stati unificati, soddisfacendo sia le necessità del comprensorio E2 che della sottozona M3;

che tale variante è motivata da un interesse pubblico, in quanto consente il conseguimento di molteplici benefici alla cittadinanza, dal momento che l'intervento in oggetto, come detto, contribuisce ad avviare un'operazione di riqualificazione urbanistica ed ambientale per l'area oggetto dell'intervento;

che il progetto di cui trattasi è stato esaminato nella conferenza di servizi interna, tenutasi il 10/12/04 nella quale gli uffici convocati hanno espresso parere di massima favorevole con prescrizioni;

che con atto d'obbligo Notaio Antonino d'Agostino, stipulato il 23 febbraio 2005 rep. n.633522 registrato il 4 marzo 2005 l'Impresa Giorgio Lanzetta S.p.A. si è impegnata, per sé e per i propri successori e aventi causa, a stipulare apposita convenzione, previa cessione di tutte le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione così come elencate nell'atto d'obbligo e descritte nelle planimetrie allegate al presente provvedimento;


che inoltre la stessa si è impegnata a versare, oltre agli oneri concessori di legge, un contributo straordinario volontario pari al 100% degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 3 della L. 10/77, dovuti per la proposta di intervento per la parte di edificazione identificabile nell'intervento residenziale e commerciale, in analogia con quanto previsto nei programmi di recupero urbano redatti ai sensi dell'art.11 della legge 493/93, provvedendo alla realizzazione diretta a sua cura e spese, a scomputo totale degli oneri straordinari, delle opere concordate con il Municipio VII competente per territorio;

che l'Impresa, come previsto nel suddetto atto d'obbligo, si impegna a stipulare la convenzione entro 60 giorni dalla richiesta del Comune, dopo l'approvazione definitiva del Programma Integrato, pena la decadenza del Programma;

che la Società si è impegnata inoltre a garantire la realizzazione a sua cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a norma di legge, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla cessione delle stesse all'Amministrazione comunale, secondo quanto sarà previsto nella convenzione urbanistica da stipularsi dopo l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di programma;

che tutte le opere previste saranno realizzate in conformità dei progetti esecutivi, redatti a cura e spese della società, che dovranno essere approvati dagli uffici comunali o aziende competenti;

d.g.



che la società si obbliga a realizzare tutte le opere fino alla concorrenza degli oneri ordinari e straordinari e, ove l'importo dovesse eccedere tale somma, la realizzazione sarà comunque a cura e spese del proponente senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione comunale, mentre l'eventuale eccedenza del contributo sarà versata nelle casse del comune;

che la quota di contributo relativa alle opere di urbanizzazione è stata provvisoriamente determinata in circa euro 1.059.623,10, in base alle cubature afferenti alle realizzazioni previste negli elaborati facenti parte del progetto di programma integrato ed allegati al presente Accordo di programma, e in base agli attuali parametri, come risulta dal QTE, anch'esso allegato;

che, pertanto, l'importo relativo al contributo straordinario risulta essere di circa euro 739.256,76;

che tutti gli importi sopracitati verranno definitivamente determinati all'atto della stipula della convenzione urbanistica, tenuto conto degli oneri di urbanizzazione vigenti e sulla base dei progetti edilizi definitivi;

che, qualora il contributo straordinario, come sopra determinato, dovesse risultare superiore al valore delle opere da realizzare a scomputo, le somme a conguaglio dovute all'Amministrazione verranno corrisposte da ciascun titolare delle concessioni edilizie, all'atto del rilascio delle medesime, mediante versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Roma ed in ogni caso detto contributo non dovrà risultare inferiore ad € 739.256,76;

Considerato che l'intervento di cui trattasi risponde alla finalità di una più razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio e di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, con la realizzazione, in particolare, di un'opera di edilizia assistenziale pubblica all'interno della proprietà dei soggetti proponenti;

che pertanto, considerato l'intervento pubblico connesso agli interventi di cui sopra, nonché l'urgenza degli stessi e la necessità di procedere alle varianti urbanistiche citate, si è ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione di un Accordo di Programma con la Regione Lazio ai sensi dell'art.34 T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000;

che a norma dell'art. 24 dello Statuto, il Sindaco assume le determinazioni in ordine agli Accordi di Programma promossi dall'Amministrazione Comunale sulla base degli indirizzi deliberati dall'organo competente a pronunciarsi in merito all'intervento oggetto dell'Accordo di Programma;

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 43 del 20 febbraio 2006 ha formulato gli indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione del presente Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 finalizzato all'approvazione del Programma Integrato ex art. 16 L. 179/92 e L. Regione Lazio n. 22/97 per la realizzazione di un poliambulatorio pubblico e di un intervento residenziale misto in località Tor Tre Teste approvando



espressamente le conseguenti variazioni allo strumento urbanistico generale e deroga alle Norme Tecniche di Attuazione per le volumetrie non residenziali realizzabili;

che il suddetto provvedimento è stato pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge Regionale n. 38/99 e s.m.i. dal 19 aprile al 3 maggio 2006 e durante il suddetto periodo e nei quindici giorni successivi non sono pervenute osservazioni - opposizioni;

che è stata convocata per il giorno 18 settembre 2006 una Conferenza dei Servizi preordinata alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma;

Che gli uffici convocati sono stati:

Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 2A/08

Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura – Area 06 Usi Civici

Soprintendenza Beni Archeologici

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici

Acqa ATO 2 Spa - Unità Supervisione

Acqa ATO 2 Spa – Unità Investimenti

Acqa Distribuzione Spa

Acqa Spa – U.d.B. illuminazione Pubblica Roma

Italgas Spa

Azienda ASL Servizio Interzonale P.A.A.P.

Azienda Asl Roma/B

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1065 del 7 dicembre 2006 si è provveduto a prendere atto della conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi, valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t. Pietro Marrazzo, ed il Comune di Roma, rappresentato dal Sindaco p.t. Walter Veltroni, convengono e stipulano quanto segue:


#### ART.1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma, che è concluso e attuato con le modalità e con gli effetti dell'art.34 del T.U E.L.

#### ART.2 - FINALITÀ' DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

E' approvato il Programma Integrato ai sensi dell' art. 16 della L.179/92 e della Legge della Regione Lazio n. 22/97 per la realizzazione di un poliambulatorio pubblico e di un intervento residenziale misto in località Tor Tre Teste, quale risulta dai sottoelencati elaborati, parte integrante del presente Accordo:





-Tav.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE-ASSETTO PROPRIETARIO -  
INDIVIDUAZIONE DELLE UDUU.

-Tav. 2 RILIEVO DELLO STATO DEI LUOGHI;

-Tav. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE UDUP E ZONIZZAZIONE GENERALE DI  
PROGETTO

-Tav. 4/a PLANIVOLUMETRICO ESECUTIVO - PLANIMETRIA

-Tav. 4/b PLANIVOLUMETRICO ESECUTIVO-PROFILI;

-Tav. 5 PLANIVOLUMETRICO ESEMPLIFICATIVO;


- QUADRO TECNICO (QT)

- RELAZIONE TECNICA

- Destinazione di P.R.G. vigente

- Destinazione di variante al P.R.G. vigente

#### ART. 3 - IMPEGNI

E' approvato l'atto d'obbligo Notaio Antonino d'Agostino, stipulato il 23 febbraio 2005 rep. n. 633522 registrato il 4 marzo 2005, (protocollo Dipartimento VI n. 4107 del 16.3.2005), con il quale l'Impresa Giorgio Lanzetta SpA si impegna, per sé e per i propri successori e aventi causa, a stipulare apposita convenzione, il cui schema tipo è allegato al presente accordo, previa cessione di tutte le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione così come elencate nell'atto d'obbligo e descritte nelle planimetrie allegate al presente provvedimento. 

L'Impresa stessa si è impegnata a versare, oltre agli oneri concessori di legge, un contributo straordinario volontario pari al 100% degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 3 della L.10/77, dovuti per la proposta di intervento per la parte di edificazione identificabile nell'intervento residenziale e commerciale, in analogia con quanto previsto nei programmi di recupero urbano redatti ai sensi dell'art.11 della legge 493/93, provvedendo alla realizzazione diretta a sua cura e spese, a scomputo totale degli oneri straordinari, delle opere concordate con il Municipio VII competente per territorio.

Inoltre l'Impresa, come previsto nel suddetto atto d'obbligo, si è impegnata a stipulare la convenzione entro 60 giorni dalla richiesta del Comune, dopo l'approvazione definitiva del Programma Integrato, pena la decadenza del Programma e a garantire la realizzazione a sua cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla cessione delle stesse all'Amministrazione comunale, secondo quanto sarà previsto nella convenzione urbanistica da stipularsi dopo l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di programma;

Tutte le opere previste saranno realizzate in conformità dei progetti esecutivi, redatti a cura e spese della società, che dovranno essere approvati dagli uffici comunali o aziende





competenti e fino alla concorrenza degli oneri ordinari e straordinari, ove l'importo dovesse eccedere tale somma, la realizzazione sarà comunque a cura e spese del proponente senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione comunale, mentre l'eventuale eccedenza del contributo sarà versata nelle casse del comune;

La quota di contributo relativa alle opere di urbanizzazione è stata provvisoriamente determinata in circa euro 1.059.623,10, in base alle cubature afferenti alle realizzazioni previste negli elaborati facenti parte del progetto di programma integrato ed allegati alla presente deliberazione, e in base agli attuali parametri, come risulta dal QTE, anch'esso allegato alla deliberazione;

Pertanto, l'importo relativo al contributo straordinario risulta essere di circa euro 739.256,76;

Tutti gli importi sopracitati verranno definitivamente determinati all'atto della stipula della convenzione urbanistica, tenuto conto degli oneri di urbanizzazione vigenti e sulla base dei progetti edilizi definitivi;

Qualora il contributo straordinario, come sopra determinato, dovesse risultare superiore al valore delle opere da realizzare a scomputo, le somme a conguaglio dovute all'Amministrazione verranno corrisposte da ciascun titolare delle concessioni edilizie, all'atto del rilascio delle medesime, mediante versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Roma ed in ogni caso detto contributo non dovrà risultare inferiore ad € 739.256,76.

#### ART.4 - CONVENZIONI

1. Gli oneri, le obbligazioni e gli adempimenti dei soggetti attuatori in ordine all'attuazione del Programma di interventi pubblici e privati, oltre che dal presente accordo di programma, saranno disciplinati mediante convenzione, il cui schema tipo è allegato, con il quale il Comune di Roma provvederà anche all'accettazione della cessione delle aree attualmente di proprietà dei Signori Giorgio Lanzetta e Annamaria Pace.
2. In sede di convenzione, i soggetti attuatori dovranno allegare gli elaborati della progettazione urbanistica degli interventi di competenza, nonché delle relative e connesse opere di urbanizzazione a loro carico. In tale sede, gli elaborati progettuali allegati al presente accordo di programma potranno subire modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale, eventualmente valutate ed approvate in apposita Conferenza di Servizi, fatte salve le destinazioni d'uso consentite, le volumetriche e le superfici utili massime ammissibili, la dotazione di spazi pubblici e di opere di urbanizzazione, senza che ciò costituisca modifica del presente accordo di programma.

20



### ART.5 - VARIANTE URBANISTICA

1. Il presente accordo di programma costituisce variante al P.R.G. vigente del Comune di Roma. Le varianti nel loro complesso, come rappresentate graficamente negli elaborati allegati al presente atto, sono le seguenti:  
 - da sottozona I/1 "Attività industriali grandi e medie" a sottozona E/2, "Residenziale e Commerciale" H3 e *deroga alle N.T.A. per quanto riguarda la percentuale di volumetrie non residenziali.* **49**
2. Gli elementi di variazione sono stati assentiti dalla Regione Lazio Dip.to Territorio Direzione Reg.le Territorio ed Urbanistica con parere inviato con nota prot. n. 140300 del 15 settembre 2006.
3. Ai sensi dell'art.34, comma 5 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, l'adesione del Sindaco al presente Accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'Accordo stesso.
4. Ai sensi dell'art. 34, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali il presente Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, e approvato con provvedimento del Sindaco, sarà adottato, ai fini urbanistici, dal Presidente della Regione Lazio con proprio atto formale e pubblicato sul B.U.R.L.

### ART. 6 - COLLEGIO DI VIGILANZA E ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco di Roma, o da un suo delegato, che lo presiede, e composto da rappresentanti della Regione Lazio e del Comune di Roma.
2. All'atto dell'insediamento il collegio definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

### ART. 7 - CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente accordo di programma che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

### ART. 8 - APPROVAZIONE, EFFETTI

1. Il presente Accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che assumono

*49*

l'impegno alla loro realizzazione secondo i contenuti e le modalità previste dal presente accordo e dagli atti d'obbligo richiamati.

Il Sindaco del Comune di Roma

Il Presidente della Regione Lazio

Roma, li



20